



DETERMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Del 07/11/2019

OGGETTO: *Servizio tecnico inerente la redazione ed il supporto tecnico specialistico per l'approvazione del Piano Regolatore di Sistema Portuale Cup: J32D18000090005 Cig: 768523695E* Provvedimento di esclusione

IL RUP

➤ **VISTO** il Bando di gara pubblicato sul Supplemento della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea – Avvisi di appalti pubblici – n. GU/S S221 del 16/11/2019 505890 – 2018 - IT, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 5a Serie Speciale Contratti Pubblici - n° 136 del 21/11/2018;

• **DATO ATTO** delle risultanze contenute nel processo verbale di aggiudicazione (sedute di gara del 21 gennaio – 31 gennaio – 01 aprile – 30 maggio – 31 maggio 2019), l'operatore economico primo classificato è risultato essere il *Costituendo R.T.P.: Modimar s.r.l. | Acquatecno s.r.l. | Seacon s.r.l. | Giovanni Francalanza | Geologi associati Fantucci e Stocchi | Simonetta Migliaccio*

• **DATO ATTO** che con determina del RUP del 27/08/2019 il predetto concorrente veniva escluso dalla procedura di gara per le motivazioni indicate nel documento in questione;

• **VISTE** le risultanze contenute nel documento istruttorio redatto del 07/11/2019 relativo alle verifiche esperite ai sensi dell'art. 85, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, nei confronti dell'offerente secondo classificato *Costituendo R.T.P.: Rina Consulting s.p.a. | Arcoengineering s.r.l. – Gruppo IPI | Ing. Paolo Viola | Studio Zoppi Ingegneria & Associati | Prof. Arch. Rosario Pavia* al fine di attestare:

- a) la sussistenza, in capo al medesimo, dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa previsti dal bando di gara;
- b) la presenza di eventuali dati risultanti dal casellario delle imprese qualificate istituito presso l'A.N.A.C. (già Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture);
- c) il possesso degli ulteriori requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;

➤ **DATO ATTO**, alla luce dell'attività istruttoria riportata nel predetto documento istruttorio ai sensi del quale è emerso quanto segue:

1) Il *Costituendo R.T.P.: Rina Consulting s.p.a. | Arcoengineering s.r.l. – Gruppo IPI | Ing. Paolo Viola | Studio Zoppi Ingegneria & Associati | Prof. Arch. Rosario Pavia* ha fornito comprova del possesso dei prescritti requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa previsti dal bando di gara, a pena di esclusione, ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara;

2) **In capo all'impresa capogruppo mandataria Rina Consulting s.p.a.**, risulta comprovata la ricorrenza delle ipotesi previste dall'art. 80, commi 5, lett. c, f-bis) e 6 del D. Lgs. n. 50/2016 cioè in ragione dell'omessa indicazione, sia nel DGUE prodotto dall'impresa RINA Consulting s.p.a., sia nel modello "Allegato 1.2. al disciplinare di gara" relativo alle dichiarazioni integrative prodotte in fase



di gara sempre da RINA Consulting s.p.a, del Decreto Penale del G.I.P. Tribunale di Genova esecutivo il 25/06/2008, adottato per il reato di guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche art. 186, comma 2, D. L. Vo 30/04/1992 n. 285, commesso il 21/07/2007 in Genova, riferito al soggetto ex art. 80, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, Bombardi Andrea.

Nello specifico ad esito dell'esame della documentazione in questione, tenuto conto di quanto riportato nelle *"Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori economici sulla definizione dell'ambito soggettivo dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e sullo svolgimento delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti ai sensi del d.p.r. 445/2000 mediante utilizzo del modello di DGUE"* di cui al Comunicato del Presidente dell'Anac del 08/11/2017, i chiarimenti forniti dal concorrente con nota prot. n. 10442 del 28/10/2019 non sono apparsi idonei a superare le risultanze presenti nel Certificato del casellario giudiziale numero 4209693/2019/R riferito a Bombardi Andrea e nell'omessa dichiarazione circa la presenza di tale provvedimento all'interno del DGUE e delle dichiarazioni integrative, così come presentate da RINA Consulting spa. in sede di offerta.

Più in particolare dalla lettura dei verbali C.d.A. del 12/02/2018 del 18/06/2018 e del 13/02/2019, nonché della visura storica riferita a Rina Consulting (pagg. nn. 39 e 40 del documento n. T. 332701975 estratto dal registro imprese in data 28/10/2019) è emerso come, avuto riguardo alla data di trasmissione telematica dell'offerta riferita alla procedura di cui trattasi (data invio 08/01/2019) il sig. Bombardi Andrea rientrava tra i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, ciò in ragione del complesso dei poteri di rappresentanza e firma sociale conferiti al medesimo come da atto autenticato dal notaio Rosetta Gessaga di Genova in data 29 giugno 2018 numero 39827 del repertorio notarile e numero 17047 di raccolta.

In ordine a tale circostanza, tenuto conto dell'inesistenza di provvedimenti di riabilitazione e/o estinzione del reato emessi in riferimento al Decreto Penale suindicato, occorre rilevare come l'omessa dichiarazione di tale condanna penale comporta l'esclusione dalla gara dell'operatore ai sensi delle previsioni recate dall'art. 80, commi 5, lett. c), lett. f-bis) e 6 del D. Lgs. n. 50/2016, essendo stato impedito alla Stazione Appaltante di valutarne la gravità ciò anche alla luce del fatto che nel modello *"Allegato 1.2. al disciplinare di gara"* relativo alle dichiarazioni integrative richieste ai concorrenti partecipanti alla presente procedura veniva indicato, al punto 3), di *"inserire tutti i provvedimenti di condanna emessi a carico sia del soggetto sottoscrittore, che dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 e i professionisti associati, ivi compresi i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, avendo cura di riportare esattamente i provvedimenti compreso l'indicazione del/dei reato/i, della/e circostanza/e, del/dei dispositivo/i e dei benefici eventuali. Vanno altresì inseriti quei provvedimenti di condanna per i quali sia stato previsto il beneficio della non menzione. Il dichiarante non è tenuto ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima).*

Alla luce di quanto sopra tale dichiarazione, comprensiva del predetto Decreto di condanna, doveva essere resa in maniera completa ai fini dell'attestazione del possesso dei requisiti di ordine generale e doveva contenere tutte le sentenze di condanna subite dai soggetti previsti dalla normativa vigente, a prescindere dalla gravità del reato e dalla sua connessione con il requisito della moralità professionale.



Nel caso di specie, pertanto, la dichiarazione in questione, così come presentata in sede di gara, risulta di per sé incompleta e falsa risultando, in concreto, impedito alla Stazione appaltante di valutare la gravità del provvedimento di condanna in questione e, quindi, l'integrità ed affidabilità del concorrente di cui trattasi, con conseguente esclusione del concorrente alla luce delle previsioni recate dall'art. 80, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016.

3) **In capo all'impresa mandante Arcoengineering s.r.l. – Gruppo IPI**, risulta comprovata la ricorrenza delle ipotesi previste dall'art. 80, commi 5, lett. c, f-bis) e 6 del D. Lgs. n. 50/2016 ciò in ragione dell'omessa indicazione, sia nel DGUE prodotto dall'impresa Arcoengineering s.r.l. – Gruppo IPI, sia nel modello "Allegato 1.2. al disciplinare di gara" relativo alle dichiarazioni integrative prodotte in fase di gara sempre da Arcoengineering s.r.l. – Gruppo IPI, della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Roma, divenuta irrevocabile il 24/04/1988, emessa per violazione delle norme sulla disciplina dell'IVA art. 50, comma 4, DPR 26/10/1972 n. 633, commesso il 18/12/1980, riferita al soggetto ex art. 80, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, Silipo Andrea;

Nello specifico, ad esito dell'esame della documentazione in questione, tenuto conto di quanto riportato nelle *"Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori economici sulla definizione dell'ambito soggettivo dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e sullo svolgimento delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti ai sensi del d.p.r. 445/2000 mediante utilizzo del modello di DGUE"* di cui al Comunicato del Presidente dell'Anac del 08/11/2017, i chiarimenti forniti dal concorrente con nota prot. n. 10442 del 28/10/2019 non sono apparsi idonei a superare le risultanze presenti nel Certificato del casellario giudiziale numero 4210553/2019/R riferito a Silipo Andrea e nell'omessa dichiarazione circa la presenza di tale provvedimento all'interno del DGUE e delle dichiarazioni integrative, così come presentati da ARCOENGINEERING SRL – GRUPPO IPI.

Più in particolare dalla lettura del verbale di nomina del Consiglio di Amministrazione, nonché della visura storica riferita a ARCOENGINEERING SRL – GRUPPO IPI (pag. n. 22 del documento n. T. 331882597 estratto dal registro imprese in data 21/10/2019) emerge come, avuto riguardo alla data di trasmissione telematica dell'offerta riferita alla procedura di cui trattasi (data invio 08/01/2019) il sig. Silipo Andrea rientrava tra i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 ciò in ragione dei poteri di legale rappresentanza della società.

In ordine a tale circostanza, tenuto conto dell'inesistenza di provvedimenti di riabilitazione e/o estinzione del reato emessi in riferimento alla sentenza di condanna suindicata, occorre rilevare come l'omessa dichiarazione di tale condanna penale comporta l'esclusione dalla gara dell'operatore ai sensi delle previsioni recate dall'art. 80, commi 5, lett. c), f-bis) e 6 del D. Lgs. n. 50/2016, essendo stato impedito alla Stazione Appaltante di valutarne la gravità ciò anche alla luce del fatto che nel modello "Allegato 1.2. al disciplinare di gara" relativo alle dichiarazioni integrative richiesto ai concorrenti partecipanti alla presente procedura veniva indicato, al punto 3), di *"inserire tutti i provvedimenti di condanna emessi a carico sia del soggetto sottoscrittore, che dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 e i professionisti associati, ivi compresi i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, avendo cura di riportare esattamente i provvedimenti compreso l'indicazione del/dei reato/i, della/e circostanza/e, del/dei dispositivo/i e dei benefici eventuali. Vanno altresì inseriti quei provvedimenti di condanna per i quali sia stato previsto il beneficio della non menzione. Il dichiarante non è tenuto ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione"*



ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima).

Alla luce di quanto sopra tale dichiarazione, comprensiva della sentenza di condanna, doveva essere resa in maniera completa ai fini dell'attestazione del possesso dei requisiti di ordine generale e doveva contenere tutte le sentenze di condanna subite dai soggetti previsti dalla normativa vigente, a prescindere dalla gravità del reato e dalla sua connessione con il requisito della moralità professionale.

Nel caso di specie, pertanto, la dichiarazione in questione, così come presentata in sede di gara, risulta di per sé incompleta e falsa risultando, in concreto impedito alla Stazione appaltante di valutare la gravità del provvedimento di condanna in questione e, quindi, l'integrità ed affidabilità del concorrente di cui trattasi con conseguente esclusione del concorrente alla luce delle previsioni recate dall'art. 80, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016.

Nessun rilievo, a tal proposito, poteva assumere la circostanza che nulla risultava dal Certificato Generale del Casellario Giudiziario, riferito a Silipo Andrea, prodotto in sede di giustificazioni, ciò in quanto il certificato in questione risulta essere stato emesso ai sensi dell'art. 24 D.P.R. 14/11/2002 n. 313 e, quindi, trattasi di certificazione che **non** riporta i provvedimenti del giudice, irrevocabili, in materia penale, civile ed amministrativa, per i quali il T.U. non prevede la menzionabilità.

4) **In capo all'operatore economico mandante Ing. Paolo Viola** risulta comprovata la ricorrenza delle ipotesi previste dall'art. 80, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, con conseguente non veridicità delle dichiarazioni rese dal medesimo in ordine al possesso dei predetti requisiti, così come attestato da:

- a) Esito verifica regolarità fiscale attestante la posizione irregolare relativa al professionista in questione (risposta elaborata dal sistema AVCPASS in data 10/07/2019);
- b) Nota prot. n. 4465 del 31/07/2019 richiesta chiarimenti avanzata all'Agenzia delle Entrate di Milano;
- c) Nota prot. n. 5066 del 06/09/2019 richiesta rivolta al Dott. Ing. Paolo Viola – ai sensi della Relazione allegata alla Deliberazione dell'AVCP n. 157 del 17/02/2016 – di eventuale produzione di attestazione sostitutiva della comunicazione con esito negativo elaborata dal sistema AVCPASS in data 10/07/2019 ed eventuali chiarimenti in merito all'irregolarità fiscale sopra evidenziata;
- d) Esito controllo veridicità dichiarazioni sostitutive soggetto Viola Paolo emesso dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Milano, Ufficio Territoriale di Milano 4, acquisito dalla Stazione appaltante con prot. n. 8386 del 05/09/2019 attestante la presenza delle seguenti violazioni definitivamente accertate:

- cartella di pagamento n.06820180044132241, anno di imposta 2015, notificata il 12/11/2018 al contribuente in oggetto, derivante da modello liquidazione unico, per un debito di Euro 21.810,23;
- cartella di pagamento n.06820170021679028, anno di imposta 2013, notificata il 21/03/2017 al contribuente in oggetto, derivante da ruoli liquidazione i.v.a., per un debito di Euro 12,14;
- cartella di pagamento n.03320180004591119, anno di imposta 2013, notificata il 09/04/2019 al contribuente in oggetto, derivante da recupero credito di imposta, per un debito di Euro 27.425,90;



- cartella di pagamento n.03320110004815355, anno di imposta 2007, notificata il 23/03/2011 al contribuente in oggetto, derivante da liquidazione unico soc. di persone ed equiparate, per un debito di Euro 2.999,74;
 - Ricorso avverso l'avviso di accertamento relativo a ACC.UNI. PF R0V010601418-09 (2004) per l'anno d'imposta 2004, relativo al contribuente in oggetto, deciso in II° Grado con esito Sentenza di inammissibilità con importo contestato di Euro 39.352,00;
- e) Certificazione di regolarità contributiva, protocollo INARCASSA.0947756.29-07-2019, acquisita mediante AVCPASS con cui Inarcassa attestante che il professionista Ing. Paolo Viola non risulta in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti della predetta associazione;
- f) Nota prot. n. 4464 del 31/07/2019 richiesta chiarimenti avanzata ad Inarcassa, Direzione Attività Istituzionali, Ufficio Iscrizioni e Contribuzioni Professionisti;
- g) Nota prot. n. 5065 del 06/09/2019 richiesta rivolta al Dott. Ing. Paolo Viola ai fini della produzione di chiarimenti in ordine alla non regolarità contributiva nei confronti di INARCASSA;
- h) Certificazione emessa da Inarcassa con protocollo Inarcassa.1453560.28.10.2019 attestante la non regolarità contributiva del professionista Paolo Viola alla data del 28.10.2019
- i) Nota di chiarimenti con relativi allegati, trasmessa con pec del 4 ottobre 2019, acquisita con prot. n. 9508 del 04/10/2019, da Rina Consulting s.p.a..

Nello specifico in ordine all'insussistenza del requisito relativo alla regolarità fiscale, a seguito di consultazione dell'allegato alla nota mail dello studio Verducci "lista dei documenti cartelle/avvisi che risultano, alla data del 16/09/2019, ancora non pagati o pagati parzialmente a partire dall'anno 2000", veniva rilevato che in capo all'ing. Viola Paolo sussistono violazioni fiscali definitivamente accertate, d'importo superiore a quello di cui all'art. 48 bis, commi 1 e 2 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, connessi al mancato pagamento delle cartelle n. 06820170021679028000 – 06820180044132241000 – 06820180052863325000.

Veniva altresì rilevato che la lista dei documenti cartelle/avvisi che risultano ancora non pagati o pagati parzialmente a partire dall'anno 2000 si riferisce alla data di stampa del 16/09/2019 e non, così come richiesto nella nota prot. n. 5066 del 06/09/2019, alla situazione dell'operatore economico Paolo Viola alla data di elaborazione della richiesta originaria (ossia il 23/07/2019) – come indicato nella nota citata, infatti, "non possono essere tenuti in considerazione eventuali eventi successivi a tale data". In tal senso non appare dirimente la produzione di un'attestazione sostitutiva elaborata in data successiva al 23/07/2019 e devono intendersi confermate le violazioni indicate nella nota dell'Agenzia delle Entrate allegata alla nota prot. n.5066 del 06/09/2019.

Non appare comprovata l'omessa notifica all'Ing. Paolo Viola delle cartelle n. 03320180004591119 e n.03320110004815355, ciò anche in ragione della circostanza che non risulta essere stata prodotta un'attestazione sostitutiva, rilasciata dall'Agente della riscossione competente, relativa alla situazione del contribuente alla data del 23/07/2019.

In ordine all'avviso di accertamento relativo a ACC.UNI. PF R0V010601418-09 (2004) per l'anno d'imposta 2004, si rileva che, così come indicato nella nota dell'Agenzia delle Entrate allegata alla nota prot. n.5066 del 06/09/2019, l'impugnazione proposta dall'ing. Paolo Viola è stata decisa in II° Grado con esito Sentenza di inammissibilità.



In ordine alla insussistenza del requisito di irregolarità contributiva attestato da Inarcassa le giustificazioni presenti nella nota mail dello Studio Verducci non sono apparse idonee a superare l'irregolarità contributiva evidenziata nel certificato rilasciato da Inarcassa e allegato alla nota prot. n. 5065 del 06/09/2019.

Nello specifico nella suindicata nota mail viene evidenziato, senza fornire documentazione di comprova, unicamente quanto segue: *“In ultima analisi dunque, la posizione di debito / credito dell'Ing. Viola al momento della sottoscrizione dell'autocertificazione era certamente positiva (ovvero a credito) avuto riguardo della posizione con Inarcassa, con la quale, era peraltro pendente una istanza di rateizzazione”*.

Sul punto occorre rilevare come la certificazione di regolarità contributiva, emessa da Inarcassa con protocollo Inarcassa.1453560.28.10.2019, attesti la non regolarità contributiva del professionista Paolo Viola anche alla data del 28.10.2019.

5) **La non accoglibilità dell'istanza di sostituzione del mandante Ing. Paolo viola con soggetto subentrante Ing. Franco Grimaldi**, in quanto non conforme alla normativa vigente (art. 48, commi 9 e 18 del D. Lgs. n. 2016), ciò in quanto l'inserimento, ai commi 17 e 18 dell'art. 48, ad opera del correttivo d.lgs. 56/2017 – ossia lo stesso decreto che ha introdotto il comma 19 ter, dell'inciso “in corso di esecuzione” con riferimento “alla perdita dei requisiti di cui all'articolo 80” è da interpretarsi nel senso che la sostituzione di un componente, all'interno del raggruppamento, in caso di perdita di un requisito di cui all'art. 80, è possibile esclusivamente alla fase dell'esecuzione contrattuale.

Una difforme interpretazione, avuto riguardo al comma 9 del citato art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016, si porrebbe in contrasto sia con il principio di continuità nel possesso dei requisiti di partecipazione per tutta la durata della procedura, sia con il divieto generale di modificazione della composizione dei raggruppamenti rispetto a quello risultante dall'impegno formalizzato in sede di offerta.

6) **La conseguente necessità di procedere all'esclusione del Costituendo R.T.P.: Rina Consulting s.p.a. | Arcoengineering s.r.l. – Gruppo IPI | Ing. Paolo Viola | Studio Zoppi Ingegneria & Associati | Prof. Arch. Rosario Pavia** per la non sussistenza dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, così come rilevato, nei punti che precedono, in capo agli operatori economici Rina Consulting s.p.a. | Arcoengineering s.r.l. – Gruppo IPI | Ing. Paolo Viola.

• **DATO ATTO**, per ragioni di completezza istruttoria, che, così come riportato nel documento istruttorio del 07/11/2019, con verbale di verifica congruità dell'offerta del 09/10/2019 si procedeva a concludere il procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta presentata dall'Operatore economico in questione, rilevando la congruità dell'offerta medesima.

➤ **VISTI** l'art. 29, l'art. 76 e l'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;

DETERMINA



Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

Porti di Pesaro, Falconara Marittima, Ancona, S. Benedetto, Pescara, Ortona

- l'esclusione dalla procedura in oggetto del concorrente Costituendo R.T.P.: Rina Consulting s.p.a. | Arcoengineering s.r.l. – Gruppo IPI | Ing. Paolo Viola | Studio Zoppi Ingegneria & Associati | Prof. Arch. Rosario Pavia, per le motivazioni indicate nella narrativa che precede;
- di provvedere, ai sensi dell'art. 29,c 1, del D.Lgs 50/2016, alla pubblicazione sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente" – "Bandi di gara e contratti", nell'ambito della suddetta procedura di gara, del presente provvedimento di esclusione;
- di dare avviso al concorrente del suddetto provvedimento di esclusione e dell'avvenuta pubblicazione del medesimo sul profilo del committente;

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. Gianluca Pellegrini